

VOIHOTELS S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -6-

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

INDICE

PARTE SPECIALE -6-

1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 <i>NOVIES</i> D.LGS 231/01	2
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE 6	4
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6

1. I reati di cui all'art. 25 *novies* D.Lgs 231/01

L'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Con tale intervento riformatore il Legislatore ha ampliato il novero dei reati presupposto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie contemplate dagli articoli 171, comma 1, lett. a *bis*) e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, di seguito L.A.). Per la commissione di tali reati è prevista l'applicazione nei confronti dell'ente di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Ad esito di analisi delle singole fattispecie, VOIHOTELS ritiene che nell'attività aziendale non siano ravvisabili profili sensibili in relazione alle condotte sanzionate dagli artt. 171 *ter* e 171 *septies* L.A..

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 171 *ter* L.A., la valutazione operata da VOIHOTELS è stata condizionata da quanto recentemente statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., 22 novembre 2006, n. 149), che ha precisato che con l'espressione "scopo di lucro" deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere. La Suprema Corte ha peraltro puntualizzato che l'incremento patrimoniale non può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l'attività caratteristica di VOIHOTELS non sembra implicare alcun rischio specifico rispetto alla commissione della fattispecie di cui all'art. 171 *ter* L.A..

Certamente rilevanti rispetto all'attività sociale appaiono invece le fattispecie di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a *bis*) e comma 3, L.A., che rispettivamente sanzionano:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

La prima ipotesi tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere pregiudicate le proprie aspettative di guadagno qualora il prodotto circolasse liberamente in rete.

Nella seconda ipotesi, invece, sono oggetto di tutela l'onore e la reputazione dell'autore.

A titolo meramente esemplificativo, le fattispecie potrebbero essere commesse nell'interesse della società qualora venisse caricato sul sito internet aziendale materiale coperto dal diritto d'autore.

L'attività di VOIHOTELS presenta potenziali profili di rischio anche rispetto alla fattispecie di cui all'art. 171 *bis* L.A. che sanziona, qualora siano finalizzate al raggiungimento di un profitto, la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore nonché la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le medesime condotte sono altresì perseguite qualora il fatto concerna qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La fattispecie sanziona inoltre chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni dettate dagli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della L.A., ovvero chi esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli artt. 102 *bis* e 102 *ter* L.A., ovvero chi distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La fattispecie di cui all'art. 171 *octies* L.A. persegue (qualora il fatto non costituisca più grave reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modifica, l'utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o di parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Le condotte sono punite soltanto se realizzate a fini fraudolenti.

La norma peraltro specifica che si intendono "ad accesso condizionato" tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale.

Come è noto, la commissione di uno dei reati "presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/01 comporta la responsabilità dell'ente solamente qualora nel fatto di reato sia ravvisabile un interesse o un vantaggio dell'impresa.

In relazione alle fattispecie ritenute rilevanti, le aree aziendali di rischio attualmente individuate sono:

- le attività svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso alla rete;
- le attività volte ad assicurare il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informativi aziendali;
- l'utilizzo di *software* e banche dati;
- l'attività di gestione del sito internet della società;
- l'offerta al pubblico e la trasmissione di programmi *pay per view*;
- predisposizione e distribuzione cataloghi;
- attività di marketing e produzione;
- definizione e divulgazione format animazione villaggi e strutture turistiche.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Principi generali di comportamento.

Ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti volte a garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole aree di rischio, si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento (formulati in termini di divieto) che debbono essere osservati da chiunque presti la propria attività in favore della Società.

In particolare, è vietato:

- connettere ai sistemi informatici di VOIHOTELS personal computer, periferiche e altre apparecchiature ovvero installare *software* senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- installare *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
- modificare le configurazioni *software* e *hardware* delle singole postazioni di lavoro (fisse o mobili) al di fuori dei casi previsti da disposizioni aziendali ovvero fuori dei casi di espressa autorizzazione del soggetto aziendale individuato;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi previste da VOIHOTELS;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a VOIHOTELS le proprie credenziali di accesso ai sistemi o alla rete aziendale, di clienti o di terzi;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle procedure aziendali.

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti di VOIHOTELS vige, inoltre, un generico divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate. Tale divieto potrà essere eventualmente esteso a consulenti, fornitori e partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.

In ogni caso i soggetti destinatari devono rispettare il regolamento interno adottato ai sensi del Provvedimento Garante n. 13/07. (è STATO ADOTTATO?)

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.